



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE
"ANTONIO GRAMSCI"

00040 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42°
RMIC8AX006 - C.F. 90049510580 ✉ rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it
www.icalbanopavona.it

Prot. n. 4184/C2

Albano Laziale, 30/06/2016

**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI**

DISPOSIZIONI

Art. 1 – Composizione e funzioni

1. Il Comitato per la Valutazione dei docenti (per semplicità definito C.V.), ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
 - b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 9 C.d.I. del 15-01-2016);
 - c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
2. Il C.V. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
3. Il C.V. esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il C.V. è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 T.U.¹ ha luogo su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del C.V. provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto (L. 107 art. 1 co. 129). Il C.V. esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U.
5. Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel Regolamento d'Istituto.
Nessuna forma di responsabilità può essere addebitata ai membri del comitato per errori materiali o derivanti da dati erranei o mendaci presenti nelle dichiarazioni personali.

¹ Decreto Legislativo n. 297 del 16/04 /1994 (testo unico- T.U.) . L'art.11 del T.U. è sostituito dall'art. 1 co.129 L 107/2015

Art. 2 – Competenza alla convocazione e nomina segretario.

1. La convocazione del comitato è disposta dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico nomina un segretario per la singola seduta o per l'intero anno scolastico con il compito di redigere il verbale.
2. Il verbale è firmato dal Dirigente Scolastico e dal segretario e deve essere depositato presso la Segreteria della scuola possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.
3. E' fatto salvo il diritto, per chiunque abbia interesse, l'accesso agli atti a norma di legge.

Art. 3 – Convocazione

1. La convocazione del C.V. è disposta a mezzo di circolare/avviso da pubblicarsi all'albo on line dell'Istituto, di norma, cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. A tal fine devono ritenersi inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. L'avviso viene inviato anche via mail ai componenti.
2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data, l'ora di inizio e di termine della seduta e la sede dove la stessa sarà tenuta.

Art. 4 - Convocazione su richiesta dei componenti

1. Il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare il C.V., in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla Segreteria della scuola la richiesta dei componenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

Art. 5 - Deposito degli atti relativi agli argomenti dell'ordine del giorno

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai componenti, entro i termini prescritti per la consegna dell'avviso di convocazione, al fine di consentire ai componenti di averne adeguata informazione.

Art. 6 - Adunanza del comitato (quorum strutturale)

1. Per la validità degli incontri del comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara deserta l'adunanza, ne fa prendere atto a verbale, rinviando la seduta ad altro giorno.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del comitato sono normalmente segrete.
2. Nessuna persona estranea al comitato può avere accesso e partecipare alla adunanza.
3. Il Dirigente Scolastico può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. In tal caso il nominativo dei partecipanti è indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 8 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

1. Il numero necessario per adottare le delibere è pari alla metà più uno dei componenti effettivamente presenti alla seduta.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, dovendo con ciò intendersi che i voti di astensione non danno rilievo.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla mozione e quello degli astenuti.

Art. 9 - *Discussione*

1. Ogni volta che il C.V. debba votare per una delibera , i componenti hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 10 - *Modi di votazione*

1. I voti sono espressi, per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto; il comitato vota normalmente per alzata di mano. Il Dirigente Scolastico chiede di alzare la mano, nell'ordine, ai componenti favorevoli, ai contrari, agli astenuti.

Art. 11 - *Conclusione delle adunanze*

1. Il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Se all'ora fissata per la conclusione della seduta, restano da trattare altri argomenti, Il Dirigente Scolastico, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati il Dirigente Scolastico procederà, se possibile, alla richiesta di proroga o in caso di diniego, alla riconvocazione del comitato in altra seduta.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato per la Valutazione dei docenti

nella seduta del 30/06/2016